



**COMUNE DI CARENTINO  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N. 15 DEL 05.09.2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC E SUE COMPONENTI**

L'anno **duemilaquattordici** addì **cinque** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:



1 - Celoria Silvia Barbara	P	10 - Masuelli Lorenzo	P	
2 - Benazzo Daniela	P	11 - Testa Andrea	P	
3 - Cellerino Caterina Maria	P	12 -		
4 - Rossi Giuliana Filomena	P	13 -		
5 - Lottero Massimo	P			
6 - Prossimo Giovanni Valerio	P			
7 - Daniele Barbara	A			
8 - Piccarolo Mauro	P			
9 - Iglina Daniele	P			

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Iannello Angela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Celoria Silvia Barbara** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi  Maura Guazzotti
Parere di regolarità contabile ex art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000: Favorevole	<b>Firma:</b> Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi  Maura Guazzotti

**Illustra l'oggetto il Sindaco Dott.ssa Celoria** la quale premette che a causa dell'urgenza nonché della contestuale mancanza di coordinamento dovuta all' assenza del segretario comunale, erano presenti refusi, poi corretti, nel testo del regolamento consegnato ai Consiglieri. Evidenzia l'incoerenza normativa che, da un lato stabilisce che i regolamenti sui tributi e la determinazione delle relative aliquote siano approvati entro il termine di approvazione del bilancio e, quindi, per il corrente anno, entro il 30 settembre, dall'altro, per quanto riguarda il regolamento TASI e le relative aliquote stabilisce che i relativi provvedimenti debbano essere inseriti nel portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre, perché, in caso contrario, si applicherà obbligatoriamente l'aliquota dell'1 per mille su tutti gli immobili. Per questo motivo, si è reso necessario convocare appositamente la presente seduta di Consiglio Comunale e approvare, oltre al regolamento IUC, le aliquote TASI (*successivo punto all'ordine del giorno*) nella misura dell'1,5 per mille per tutti gli immobili. Il Regolamento sottoposto all'approvazione contiene tutte e tre le componenti IUC anche se l'urgenza nasce solo per la TASI, in ogni caso entro il termine di approvazione del bilancio (30/09/2014) le parti relative all'IMU e alla TARi potrebbero essere modificate.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'oggetto da parte del Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.) e sue componenti, che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi:

- 703 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- 704 che abroga l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., con il quale era stata istituita la TARES;

RILEVATO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituisce la IUC e raggruppa in essa entrate molto eterogenee tra loro, sia sotto in profilo della natura, che sotto il profilo del

soggetto passivo oltreché la diversa quantificazione delle singole componenti IUC; il presupposto impositivo delle componenti IUC, TASI e IMU, è diverso tra loro, anche se la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; è necessario un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU vigente dal 2012 con la Legge di Stabilità 2014, viste le novità significative introdotte alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che in sede di approvazione della regolamentazione IUC si introduce il coordinamento regolamentare interessante la disciplina IMU;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile a norma dell'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, anche all'Imposta Unica Comunale IUC;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2. del D. Lgs. 446/1997, i quali stabiliscono che *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e delle province non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

ATTESO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutiva della IUC disciplina situazioni giuridiche comuni alle componenti IMU, TARI e TASI;
- all'art. 1 dal comma 641 al 667 della sopra citata Legge, si tratta in particolare della componente Tassa Rifiuti (TARI) della IUC;
- all'art. 1 dal comma 669 al 681 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, si tratta in particolare della componente Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) della IUC;

RITENUTO:

- necessario redigere un "sistema" regolamentare composto da quattro parti aventi natura normativa, facenti parte di un unico corpo regolamentare, avente lo scopo di disciplinare complessivamente l'Imposta Unica Comunale IUC e garantire, sia al comune che al contribuente, le necessarie certezze per l'applicazione dell'Imposta;
- disciplinare le situazioni giuridiche comuni tra le componenti della IUC in uno specifico atto che indica in particolare:
  - gli obblighi ed i poteri del Comune nella applicazione della IUC;
  - gli obblighi generali dei contribuenti;
  - l'esercizio dei poteri di accertamento della IUC;
  - l'apparato sanzionatorio;
  - il sistema di riscossione della IUC;
  - le norme generali sulla riscossione;
- opportuno, prevedere le situazioni giuridiche specifiche di ciascuna componente IMU, TASI, e TARI, con singoli fascicoli normativi, facenti parte di un unico corpo regolamentare che disciplina nel suo complesso la IUC e sue componenti;

VISTI:

-l'art. 1, commi 682, 683, 688, 689, 690, 691 e 692 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013;

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

ESAMINATO il Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale e sue componenti, nel testo composto da n. 31 articoli allegato A) alla presente deliberazione e dato atto che lo stesso è un unico corpo regolamentare, comprendente la disciplina applicativa coordinata delle imposizioni derivanti da IUC – TARI – TASI – IMU;

DATO ATTO che il predetto regolamento IUC e sue componenti, ha effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale e sue componenti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ma che, per quanto riguarda la TASI, l'art. 1 comma 688 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 4 comma 12 quater del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, ha previsto che tutti i comuni che non abbiano provveduto ad approvare ed a trasmettere le deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI entro il 23 maggio 2014 dovranno approvare ed inviare tali deliberazioni entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Il mancato invio comporta, fra l'altro, l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille su tutti gli immobili, il versamento della tassa, anziché in due rate (acconto entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre) in unica rata al entro il 16 dicembre e l'applicazione del tributo a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'ammontare del tributo, togliendo, quindi, ai comuni la possibilità di scegliere fra il 10% e il 30%.

CONSIDERATO, inoltre, che per il solo 2014, le scadenze per il pagamento della IUC e sue componenti, per quanto riguardano la TASI e la TARI, sono così determinate:

- TARI: PRIMA RATA SCADENZA 30 SETTEMBRE 2014

SECONDA RATA SCADENZA 31 DICEMBRE 2014

**RATA UNICA 31 DICEMBRE 2014**

- TASI: PRIMA RATA 30 OTTOBRE 2014

SECONDA RATA 30 NOVEMBRE 2014

## RATA UNICA 30 NOVEMBRE 2014

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi di:

- **Capogruppo di minoranza Iglina:** chiede precisazioni sulle motivazioni che hanno indotto a stabilire l'aliquota TASI all'1,5 per mille (*punto successivo all'ordine del giorno*) e se si conosce l'impatto che questo avrà sui cittadini.

- **Sindaco Celoria:** la misura dell'aliquota è stata proposta sotto il profilo tecnico dalla Responsabile del servizio tributi in relazione alle esigenze di bilancio e, in particolare, alla necessità di compensare le minori entrate derivanti dalle cancellazioni di residui attivi (cioè dei proventi di entrate accertati nel 2011 ma non riscossi) imposte dalla Corte dei Conti che è intervenuta nei confronti del Comune con una specifica delibera.

Si dà atto che la seduta, alle ore 21.15 circa, viene sospesa per 10 minuti per consentire alla Responsabile del Servizio finanziario/tributi Sig.ra Guazzotti di fornire ulteriori precisazioni sull'argomento.

La seduta riprende alle ore 21, 25 con la presenza di tutti e 10 i componenti del Consiglio.

Seguono i seguenti interventi:

**Consigliere Masuelli:** ritiene importante far rilevare che le entrate che devono essere eliminate dal bilancio si riferiscono pur sempre a somme di denaro accertate a vantaggio dei cittadini e non gli sembra giusto che, sebbene esigibili, tanto che Equitalia continua le procedure, dovranno "scompare".

**Sindaco Celoria:** è evidente, però, che il bilancio non può essere parteggiato con entrate che non possono essere usate. In ogni caso non tutte le somme saranno eliminate dal bilancio perché, comunque, rimarranno iscritte quelle su cui vi è certezza di incasso.

Esauriti gli interventi, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza Masuelli, Iglina e Testa), astenuti zero, su n. 10 presenti e votanti, resi per alzata di mano

### DELIBERA

1. richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e sue componenti, nel testo composto da n. 31 articoli che si allega alla presente deliberazione sub. Allegato A);
3. dare atto che il presente Regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014;
4. dare atto che copia della presente deliberazione unitamente al regolamento approvato sarà trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, al Ministero dell'economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 2012, entro il

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque, entro il 10 settembre p.v in relazione alla specificità dei termini previsti per la TASI.

DOPODICHE',

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON voti favorevoli n. 10 su n. 10 presenti e votanti, resi per alzata di mano

### **DICHIARA**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

La seduta prosegue.

ALL. A)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E SUE COMPONENTI

## CAPO I DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

### Articolo 1 Ambito di applicazione

L'imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. della tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### Articolo 2 Determinazione aliquote e tariffe

Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento.

In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

### Articolo 3 Versamenti

Il versamento della TARI è effettuato in due rate con scadenza 30 aprile e 30 agosto.

Il versamento della TASI è effettuato in due rate con scadenza 28 febbraio e 30 ottobre.

Il versamento dell'IMU è effettuato con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.

E' consentito il versamento della IUC in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

I versamenti si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

### Articolo 4 Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.

### **Articolo 5 Riscossione**

La IUC e sue componenti è applicata e riscossa dal Comune.

### **Articolo 6 Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

## **CAPO II DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

### **Articolo 7 Ambito di applicazione**

Il presente capo disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 8 Esenzioni ed agevolazioni**

Entro il termine dell'approvazione del Bilancio di previsione, con apposito atto deliberativo, verranno stabilite le esenzioni, riduzioni e agevolazioni inerente l'applicazione dell'Imposta IMU in conformità alla normativa vigente.

### **Articolo 9 Terreni agricoli**

Il Comune riconosce un'aliquota ridotta per i terreni agricoli condotti e posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

### **Articolo 10 Equiparazione abitazione principale**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### **Articolo 11 Aree divenute inedificabili**

Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso della somma pagata nei periodi precedenti alla data di adozione del Piano urbanistico.

Per tutto il periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del



urbanistico e quelle del piano urbanistico adottato, il soggetto passivo è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta di importo minore tra quelli risultanti dall'applicazione delle due previsioni edificatorie della medesima area.

### **Articolo 12 Fabbricati inagibili o inabitabili**

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo, accertata dalle autorità e dagli organi tecnici competenti.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011.

### **Articolo 13 Compensazioni**

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo ed entro il termine di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## **CAPO III DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

### **Articolo 14 Istituzione della Tassa sui rifiuti**

Il presente capo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.

La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito regolamento comunale di servizio.

Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

## **Articolo 15 Utenze domestiche**

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:

1. congiunto anziano collocato in casa di riposo;

Per le utenze dei non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche dei residenti, considerando un numero di occupanti pari a uno, fatta salva la possibilità di provare un numero diverso di occupanti.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all'Amministrazione ed esibire il contratto regolarmente registrato.

In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R.

445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

## **Articolo 16 Utenze non domestiche**

Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegata al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc. ..) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

Alle unità immobiliari in cui sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora la stessa sia adibita anche ad utenza domestica, si applica per il 50% la tariffa delle utenze non domestiche e per il restante 50% la tariffa per le utenze domestiche.

## **Articolo 17 Riduzioni**

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 60%;
- b) alle utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione una tantum al Gestore del tributo, entro il termine del 30 novembre, di apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore del tributo entro 90 giorni dalla data di cessazione. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, l'Amministrazione, per mezzo del personale del Gestore del ciclo rifiuti, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni ed interessi. La predetta riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.

Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

- b) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale del Paese;

La riduzione di cui al comma 3 viene finanziata dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### **Articolo 18 Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

Non sono soggetti al tributo, in quanto non producono rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) le unità immobiliari prive di arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere etc.;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- e) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
- f) luoghi di culto limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;
- g) sale espositive, pinacoteche e simili;

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Le esclusioni aventi diritto sono concesse dalla data formale della richiesta che è obbligatoria e da consegnarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 19 Cessazione utenza**

Il tributo è cessato esclusivamente in presenza di prove documentali a carico del denunciante da allegare alla denuncia di cessazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### **Articolo 20 Tributo giornaliero**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Il pagamento del tributo giornaliero per le occupazioni occasionali, come a titolo di esempio eventi culturali, manifestazione, circo, luna-park etc. deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico. L'importo di quanto dovuto, determinato dal Comune sulla

base della categoria di appartenenza, deve essere esclusivamente versato al Comune su apposito conto corrente predisposto dall'Ente.

## **CAPO IV DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Articolo 21 Ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

### **Articolo 22 Servizi indivisibili**

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

### **Articolo 23 Presupposto impositivo**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui ai commi precedenti.

In particolare per quanto riguarda i soggetti passivi si da atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della stessa, calcolata applicando l'aliquota stabilita con deliberazione del Consiglio comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Articolo 24 Base imponibile:**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

### **Articolo 25 Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni:**

Sono esenti dalla componente TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché posseduti su proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ex comma 1, lettere B), C), D), E), F) ed I) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della Lettera I) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 91 – Bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i..

Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio, utilizzati da terzi soggetti con regolare contratto di locazione, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune

della quota TASI di competenza dell'occupante.

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, da adottarsi a cura dell'organo competente annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, possono essere previste esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.

Tali esenzioni, agevolazioni e riduzioni potranno interessare la seguente casistica:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazione occupate da soggetti con familiari portatori di handicap;
- e) immobili inagibili o non utilizzabili perchè in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU.

## **Articolo 26 verifiche e accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
  - d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Articolo 27 sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **Articolo 28 accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 218/1997 e s.m.i.

### **Articolo 29 riscossione coatta**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 14 comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

### **Articolo 30 clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 31 entrata in vigore - effetti**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del vigente Statuto Comunale, i Regolamenti comunali deliberati sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione;
2. Il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2014 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Dr. Celoria Silvia Barbara

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Iannello Angela

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Carentino, li

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'Art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

È stata trasmessa in data odierna all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000.

Addì, 08.09.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Iannello Angela

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi di legge:

È divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000.

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Iannello Angela

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Carentino, li

08/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE